



PRINCIPI E CRITERI PER LA REVISIONE DEL RECLUTAMENTO E DELLO STATO GIURIDICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

1. La CRUI continua a ritenere che lo strumento della legge delega non sia adatto a una materia come la ridefinizione dello stato giuridico dei docenti universitari. Essa chiede pertanto con forza al Governo e al Parlamento di procedere attraverso una legge ordinaria, che assicuri la partecipazione più ampia di tutti i soggetti istituzionali alla elaborazione di un testo definito nei dettagli, del quale si possano misurare immediatamente e con certezza le implicazioni. Si potrà eventualmente ricorrere allo strumento della legge-delega esclusivamente con riguardo alla modifica della attuale normativa sulle prove di valutazione idoneativa per professore universitario. Al riguardo la CRUI ribadisce la richiesta, in attesa di ogni futuro cambiamento e nelle eventuali more nella applicazione delle nuove procedure di idoneazione a livello nazionale, di ridurre immediatamente a una sola le idoneità possibili con la normativa in vigore.

2. La CRUI ritiene indispensabile che nel testo di legge vengano definiti e comunque garantiti diritti e doveri dei docenti, alla luce dei principi di tutela costituzionale dello *status* di docente universitario, e in particolare del diritto fondamentale della libertà della scienza e del suo insegnamento e di quello dell'autonomia delle università.
 - 2.1 L'impegno dei docenti deve sempre essere considerato comprensivo dei suoi aspetti fondamentali: attività scientifiche (ricerca e aggiornamento), attività didattiche, attività gestionali, attività assistenziali, ove previste. I docenti sono tenuti allo svolgimento dei diversi compiti per un ammontare complessivo che la legge dovrebbe definire solo indicativamente per quanto riguarda le loro suddivisioni interne. Questo per non creare assurde rigidità, che renderebbero di fatto inapplicabili previsioni normative che non tengano conto delle specificità dei diversi ambiti e settori scientifico-disciplinari.

Le modalità di articolazione e le tipologie delle attività didattiche dei docenti, una volta stabilito il numero minimo complessivo di ore alle quali essi sono tenuti, vanno conseguentemente lasciate all'autonoma determinazione degli atenei.

- 2.2. La distinzione di una parte fissa e di una parte variabile della retribuzione, così come impostata nel testo varato dalla Commissione parlamentare, deve essere interpretata solo come possibilità di un incremento salariale per il singolo interessato a fronte di carichi aggiuntivi di ricerca, didattici o gestionali. Deve essere ribadito che i docenti universitari non sono contrattualizzati né a livello nazionale né a livello decentrato.
 - 2.3. Deve essere mantenuta la distinzione di impegno dei docenti a tempo pieno o a tempo definito, fermo restando quanto precisato al punto 2.1.
 - 2.4. Lo svolgimento in modo continuativo di attività di ricerca scientifica qualificata è diritto-dovere essenziale del docente universitario, la cui operosità sia scientifica sia didattica deve essere oggetto di valutazione secondo criteri e parametri di piena attendibilità, definiti d'intesa con la CRUI, previo parere del CUN.
 - 2.5. Non sono accettabili ipotesi di copertura dei posti di professore, a conclusione delle procedure di chiamata da parte degli atenei, che prevedano, anziché l'immediata stabilizzazione, un periodo iniziale di incarico temporaneo.
 - 2.6. Va mantenuta l'attuale normativa sui contratti per incarichi di insegnamento con soggetti esterni all'università e vanno escluse forme surrettizie di accesso alla docenza che non siano passate al vaglio della comunità scientifica o non corrispondano a posizioni effettive di "chiara fama" o non riguardino soggetti che coprano posizioni accademiche equivalenti presso università estere.
 - 2.7. Va introdotta una norma che favorisca la mobilità dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca verso le università e del personale universitario verso gli enti stessi.
3. L'articolazione della docenza in più livelli appare ineliminabile, come dimostra l'esperienza di tutti i sistemi universitari. E va operata una chiara distinzione tra il canale di formazione alla ricerca e alla docenza universitaria e l'organizzazione dei livelli della docenza.

- 3.1. Ferma restando la sua più ampia valenza, il dottorato di ricerca (o forme analoghe di addestramento) deve essere riconosciuto come il passaggio formativo fondamentale per la prosecuzione di attività di ricerca e di didattica universitaria.
Devono essere meglio definite le norme generali per l'ammissione al dottorato, per l'acquisizione del titolo e per la strutturazione e i requisiti delle scuole di dottorato.
- 3.2. Non è pensabile, e del resto non è mai accaduto né accade altrove, che il periodo di formazione iniziale comporti un'immediata e definitiva stabilizzazione dei giovani studiosi in un ruolo universitario. Ma non è nemmeno accettabile che l'unica prospettiva che si apre anche ai migliori e più capaci tra loro sia quella di un lungo precariato. E' pertanto indispensabile che, nell'eventualità che non si riesca ad accedere ai ruoli di professore universitario immediatamente dopo la conclusione dell'iter preparatorio, si disponga di sbocchi alternativi, insieme coerenti con le competenze scientifiche acquisite e funzionali rispetto alle esigenze dell'istituzione universitaria.
- 3.3. La nuova modalità specificamente rivolta alla formazione per il reclutamento universitario dovrebbe basarsi su contratti a tempo determinato biennali, rinnovabili una sola volta per un altro biennio purché venga superata una verifica del livello di qualità raggiunto dall'attività di ricerca svolta nel primo biennio. Tali contratti devono essere centrati sulla ricerca, con limitati compiti di collaborazione didattica, funzionali al periodo di formazione in atto.
L'ateneo dovrà per parte sua collocare i contratti, con i relativi finanziamenti, all'interno della propria programmazione scientifica e didattica e dei relativi vincoli di bilancio, impegnandosi a garantire la copertura a tempo indeterminato dei posti nel caso in cui si verificano le condizioni di seguito previste.
Entro la conclusione del secondo biennio di contratto, il giovane studioso dovrebbe sottoporre la sua attività e produzione scientifica al giudizio di apposite commissioni nazionali che potranno operare anche in sedi decentrate. Se supera tale giudizio, sarà inquadrato dall'università presso la quale ha svolto il secondo periodo di contratto, o da altra università interessata, in un ruolo di *aggregato per la ricerca* per svolgere prevalentemente attività di ricerca nonché, in una misura contenuta, di collaborazione allo svolgimento di attività didattiche, limitatamente a quelle integrative, di orientamento e di tutorato. Particolari disposizioni

andranno definite per gli aggregati per la ricerca dell'area medica che svolgano attività assistenziali.

Questo percorso non esclude naturalmente che il giovane studioso si presenti con successo, appena concluso il periodo di contratto o successivamente, a un concorso per professore associato. Ma gli conferisce comunque una posizione di ruolo che gli permette di sviluppare ulteriormente la propria attività di ricerca e di partecipare ai progetti scientifici d'ateneo e interateneo, contribuendo a rafforzare il ruolo e l'impegno anche internazionale del sistema universitario per la ricerca e l'innovazione, in un momento nel quale tale esigenza è particolarmente e da più parti avvertita.

Il conseguimento della posizione di professore associato potrebbe del resto non costituire la scelta preferita dell'interessato, che potrebbe in effetti usufruire di un'altra possibilità, che andrà comunque prevista dalla normativa: quella di assumere attività gestionali anche di responsabilità all'interno delle strutture e dei servizi per la ricerca e ad essa collegati dell'ateneo, previo passaggio in una posizione congrua nei ruoli tecnico-amministrativi, con effetti anche in questo caso positivi sulla funzionalità dell'istituzione.

Anche per evitare il riproporsi di situazioni ampiamente sperimentate, l'eventuale assunzione da parte di aggregati per la ricerca di insegnamenti curricolari per affidamento non dovrebbe avere durata superiore a un triennio e riguardare esclusivamente insegnamenti per i quali le facoltà abbiano già bandito o prevedano nella loro programmazione di bandire entro un biennio prove idoneative per la copertura con un professore di ruolo. Durante tale triennio l'assunzione della responsabilità dell'insegnamento curricolare conferirebbe a chi l'assume la posizione temporanea di *professore aggregato*.

Per i primi due anni di applicazione della nuova normativa dovrebbe essere prevista la possibilità per gli assegnisti che abbiano usufruito di un biennio di assegno e che siano in possesso di dottorato di ricerca, di concorrere direttamente alla assegnazione del secondo periodo di contratto biennale.

Va mantenuta la possibilità di usufruire di borse di studio e di assegni per la collaborazione alla ricerca, limitandone la durata massima, dall'entrata in vigore della nuova normativa, a un biennio.

- 3.4 Il superamento del giudizio al termine del secondo periodo di contratto dovrà in ogni caso conferire la possibilità ovvero essere titolo preferenziale per accedere ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche secondo procedure e modalità da definire d'intesa con i Ministeri competenti.

4. E' necessario, per dare il giusto riconoscimento alla attività didattica svolta dagli attuali ricercatori universitari, definirne lo stato giuridico secondo modalità coerenti con il nuovo quadro normativo in via di definizione. Un'ipotesi potrebbe essere la seguente.

I ricercatori ai quali siano stati conferiti o vengano conferiti per un biennio compiti di docenza curricolare e che superino con esito positivo una verifica della loro attività scientifica e didattica da parte di commissioni di ateneo (a composizione mista e paritetica di docenti interni ed esterni, con presidente esterno all'ateneo) saranno inquadrati assumendo la posizione di *professore aggregato*.

Qualora i compiti di docenza curricolare siano svolti in un ateneo diverso da quello in cui il ricercatore è in servizio, la verifica potrà essere effettuata presso uno dei due.

Il professore aggregato ha la responsabilità di un'autonoma attività didattica curricolare istituzionale (corso o modulo) all'interno del settore scientifico disciplinare di appartenenza o di settori affini nell'ambito della programmazione didattica della facoltà; svolge, nell'ambito del suo impegno didattico complessivo, gli eventuali ulteriori compiti, anche di didattica integrativa, determinati dai consigli di corso di studio; svolge in autonomia all'interno del dipartimento di afferenza attività di ricerca nell'ambito dei programmi scientifici dell'ateneo, con possibilità di accedere anche autonomamente ai fondi per la ricerca scientifica nazionali e internazionali.

I ricercatori in servizio che non presentassero domanda per l'inquadramento come professori aggregati o che non accedessero a tale posizione potranno riconsiderare con il rispettivo ateneo i loro impegni eventualmente incrementando la quota da destinare alle attività di ricerca e di supporto alla ricerca.

Le facoltà, nella elaborazione dei rispettivi piani di sviluppo della docenza, saranno tenute a considerare prioritariamente i settori scientifico-disciplinari di afferenza dei professori aggregati che abbiano svolto per almeno un triennio un'attività didattica curricolare cui sia collegata l'erogazione di una quantità minima definita di CFU.

Nelle prime tornate di prove di valutazione comparativa per professore associato andrà inoltre prevista una percentuale più alta di possibili idonei in aggiunta ai posti banditi dalle università, prevedendo adeguate forme di cofinanziamento ministeriale per incentivare le chiamate, in un quadro rispettoso delle esigenze oggettive del sistema e della programmazione dei singoli atenei.

5. Qualsiasi intervento sul reclutamento di giovani studiosi e sullo stato giuridico della docenza universitaria non può più ignorare la situazione di assoluta inadeguatezza delle relative retribuzioni.

Per dare un seguito effettivo alle proposte sopra avanzate e attuare gli interventi anche di natura finanziaria che ne conseguono; per evitare quello che è già successo e sta succedendo - che si operi cioè in maniera episodica e settoriale a vantaggio dell'una o dell'altra categoria, creando disomogeneità e impegnando al di fuori di ogni programmazione le risorse degli atenei -; per favorire forme opportune di mobilità, essenziali per la fisiologia del sistema, la CRUI ritiene indispensabile il reperimento di finanziamenti aggiuntivi, non ricavabili dal FFO 2005, e concepibili solo in una prospettiva di incrementi pluriennali che allineino, sia pure progressivamente, la media delle retribuzioni dell'intero corpo docente universitario almeno a quelle delle figure professionali assimilabili nella pubblica amministrazione, tenendo conto degli standard europei.